



La gestione della sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro

Firenze – ISIS Leonardo da Vinci

23/05/2017- ore 9.00-13.30

Il quadro normativo di riferimento e le criticità emerse nelle attività di alternanza

Prof. Vincenzo Passarello - Resas

Lo status giuridico dello studente nel percorso di AS-L

L'alternanza scuola-lavoro, è una metodologia didattica, che si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, nell'ambito della quale i giovani che partecipano a tale particolare esperienza formativa, non mutano la loro posizione giuridica, **confermando quella di studente** (vedi anche *Chiarimenti interpretativi punto f*, del MIUR, nella nota del 23/03/2017).

Al contempo, però, visto il loro concreto impiego nell'attività lavorativa, non quindi meri visitatori delle strutture ospitanti, è riconosciuta a loro la piena **equiparazione ai lavoratori**.

Lo status giuridico dello studente nel percorso di AS-L

Tale equiparazione non trova la propria base giuridica nelle disposizioni introdotte dal quadro regolativo del progetto denominato “La Buona Scuola”, ma nel DLGS 81 del 2008 s.m., nel quale, in modo chiaro, all’art.2, comma 1, lett. a), si precisa tale condizione, che li porta ad essere soggetti alle disposizioni e procedure previste, nei termini e limiti dell’attività svolta, così come del contesto e delle condizioni di rischio a cui dovessero risultare esposti.

Definizione di LAVORATORE EQUIPARATO

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che è

equiparato a lavoratore:

– *il **soggetto beneficiario** delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;*

La formazione dello studente/lavoratore

Nel progetto di alternanza scuola-lavoro, la formazione generale e specifica degli studenti, può, quindi, essere svolta dalle scuole o dalle strutture ospitanti, secondo un mero criterio di accordo in **convenzione** che stabilirà chi si caricherà l'onere, economico ed organizzativo.

La formazione dello studente/lavoratore

La guida operativa del MIUR dell'ottobre 2015, sull'alternanza scuola-lavoro dice chiaramente, all'art.7 comma f, che la formazione specifica deve essere integrata ***da parte della struttura ospitante, secondo il relativo specifico profilo di rischio.***

La formazione dello studente/lavoratore

A supportare ciò viene anche un articolo apparso su *Punto Sicuro* “Salute e Sicurezza nell’alternanza scuola –lavoro” (27/09/16) di Lisanna Billeri e Gianfranco Bianucci – tecnici della prevenzione – Az. USL Toscana Centro - zona di Valdinievole [...]

È evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: in particolare è necessario dare evidenza delle informazioni date da parte dell'Istituto e del tipo (argomenti e tempistica) di formazione fornita; ciò al fine permettere alla struttura ospitante (Azienda) di integrare idoneamente la formazione anche sulla base della propria esperienza (organizzativa e produttiva). Se le informazioni di base ("attività produttive in generale") dovranno essere illustrate dall'Istituto scolastico, le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI etc.) del lavoro potranno essere erogate con maggiore efficacia dall'Azienda. In proposito anche la struttura ospitante dovrà, all'interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all'attività svolta dagli studenti, senza accontentarsi di indicazioni generiche: esistono in particolare dei rischi supplementari derivanti dalle particolari modalità dell'inserimento nell'impresa, da fattori psicologici, dalla non abitudine ai comportamenti convenzionali di ciascun ambiente di lavoro,

La formazione dello studente/lavoratore

Un altro articolo sempre su Punto Sicuro (04 aprile 2017) relativo a delle faq del MIUR recita testualmente:

Quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza?

[...] ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR " Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (pagina 233): l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda **sempre la formazione generale**, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica [...] Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza, dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del **datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante**, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione dello studente/lavoratore

Un altro articolo sempre su Punto Sicuro (04 aprile 2017) relativo a delle faq del MIUR recita testualmente:

Quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza?

*[...] Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla, in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della **Convenzione** sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.*

La formazione dello studente/lavoratore

La citata guida operativa del MIUR, all'articolo 11 infine recita testualmente:[...] *Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante (ed anche delle istituzioni scolastiche) nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:*

- a. *stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;*
- b. *svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;*
- c. *promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.*

La formazione dello studente/lavoratore

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

1° MODULO - PARTE GENERALE

DURATA 4
ORE

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza

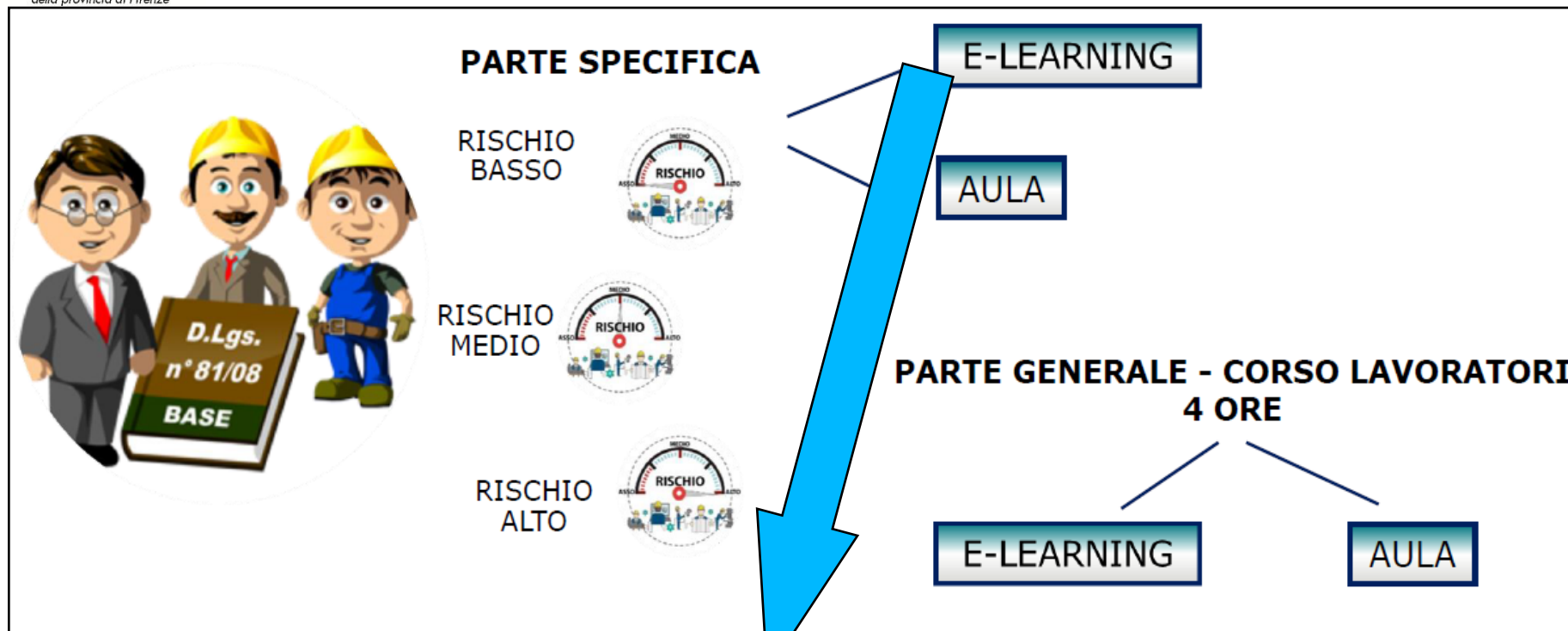
2° MODULO - PARTE SPECIFICA

RISCHIO BASSO 4 ORE:
Uffici, commercio, turismo

RISCHIO ALTO 12 ORE:
Industria, legno,
costruzioni

RISCHIO MEDIO 8 ORE:
Istruzione, trasporti, magazzinaggio

La formazione dello studente/lavoratore



- Classificazione dell'Azienda (settore ATECO) o della Mansione lavorativa a **RISCHIO BASSO** (ruoli impiegatizi, es. personale ATA amministrativo nella scuola, musei, biblioteche, ecc..) [*Accordo Stato -Regioni del 07/07/2016, Allegato II*](#)

- Per classificazione di **RISCHIO MEDIO**: **progetti formativi sperimentali**, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11

La gestione della sicurezza negli stage all'estero?

Se tra i compiti del DS c'è anche quello di assicurarsi che la struttura ospitante lo studente, ottemperi a tutte le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che all'integrazione della formazione specifica, la Convenzione stipulata con l'eventuale azienda estera, dovrà ovviamente riportare tale prerequisite, ma le regole che tale azienda dovrà rispettare, non saranno ovviamente quelle regolate dal Testo Unico dello stato italiano... ?!?

- in ambito UE, visto che le norme sulla tutela nei luoghi di lavoro sono di ispirazione e derivazione comunitaria sarà più facile avere una certa “equipollenza”;
- In ambito extra UE sarà più difficile..!?!?

PS: attualmente non risulta nelle varie faq del Miur, un chiarimento riguardo questa specifica problematica.

Bibliografia/Sitografia

1. *Manuale gestione prevenzione sicurezza scuola* edito dal MIUR-INAIL ediz. 2013, Bellina, Cesco Frare, Garzi, Marcolina;
2. *Guida operativa del Miur sull'AS-L* - 8 ottobre 2015;
3. *ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CHIARIMENTI INTERPRETATIVI* - Miur, 28/03/2017;
4. Punto Sicuro “Salute e sicurezza nell'AS-L”- 27/09/2016, autori Lisanna Billeri e Gianfranco Bianucci;
5. Punto Sicuro “FAQ: salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro ”- 04/04/2017;
6. Punto Sicuro “ Le criticità e gli aspetti da chiarire dell'alternanza scuola-lavoro ”- 14/04/2017, autore Cinzia Frascheri;

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE